

Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori

(Ordinanza sul traffico viaggiatori)

del 30 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 cifre 2 e 6, 48 capoverso 3 e 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 1925¹ sulle dogane,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le agevolazioni relative all'obbligo doganale per i viaggiatori all'atto dello sdoganamento, sempreché non siano applicabili la Convenzione del 26 giugno 1990² relativa all'ammissione temporanea e la Convenzione del 4 giugno 1954³ sulle agevolazioni doganali a favore del turismo.

Art. 2 Oggetti personali d'uso

¹ Sono ammessi in franchigia di dazio gli oggetti personali d'uso ai sensi dell'allegato 1 importati in proporzioni adeguate:

- a. da persone domiciliate in Svizzera, sempreché esse abbiano portato seco i beni all'atto della loro uscita dal territorio doganale svizzero o abbiano dovuto acquistarli e utilizzarli all'estero per effetto di circostanze imprevedibili; oppure
- b. da persone domiciliate all'estero, sempreché esse intendano riesportare i beni dopo il loro soggiorno in Svizzera.

² Per i beni nuovi o per i beni che soggiacciono a tributi d'entrata elevati, l'amministrazione delle dogane può richiedere un documento di transito e una garanzia.

Art. 3 Provviste da viaggio

La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l'uso corrispondente al consumo giornaliero di una persona è ammessa in franchigia di dazio.

RS 631.251.1

¹ RS 631.0

² RS 0.631.24

³ RS 0.631.250.21

Art. 4 Quantità di bevande alcoliche e di manufatti di tabacco ammesse in franchigia

La franchigia di dazio per le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco è accordata soltanto alle persone a partire da 17 anni. Sono ammesse in franchigia di dazio le seguenti quantità massime:

- a. bevande alcoliche:
 - 1. con un tenore di alcole sino a 15% vol. 2 litri e
 - 2. con un tenore di alcole di più di 15% vol. 1 litro;
- b. manufatti di tabacco:
 - 1. sigarette 200 pezzi o
 - 2. sigari 50 pezzi o
 - 3. tabacco da pipa 250 grammi o
 - 4. più prodotti in quantità proporzionale.

Art. 5 Limite di franchigia secondo il valore

¹ I beni importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono ammessi in franchigia di dazio sino a un valore complessivo di 300 franchi per persona. Le merci ammesse in franchigia di dazio conformemente agli articoli 2-4 nonché le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco soggetti al dazio non sono presi in considerazione.

² Dal limite di franchigia secondo il valore sono esclusi le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco nonché i quantitativi di prodotti agricoli soggetti a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente a tenore dell'articolo 26 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle importazioni agricole. Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) può fissare quantità massime per altri prodotti agricoli, se le condizioni di concorrenza rischiano di essere pregiudicate.

³ Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi, tutta la quantità importata è assoggettata al dazio. I limiti di franchigia secondo il valore per più persone non possono essere cumulati.

Art. 6 Diritto

Alla stessa persona sono concessi solo una volta al giorno:

- a. i limiti di franchigia secondo gli articoli 3-5;
- b. le quantità di prodotti agricoli ammesse in franchigia di dazio (art. 5 cpv. 2).

Art. 7 Aliquote forfettarie

¹ I tributi d'importazione sui beni soggetti al dazio importati da persone per il loro uso privato o a scopo di regalo sono calcolati in base ad aliquote forfettarie.

² Le aliquote forfettarie comprendono tutti i tributi calcolati sulla stessa base del dazio. Per semplificare lo sdoganamento si possono riunire le merci in gruppi tariffali e determinare le rispettive aliquote forfettarie.

³ Le aliquote forfettarie sono fissate dal Dipartimento.

Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ Il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 1967⁵ concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori è abrogato.

² Le modifiche concernenti il diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RU 1967 774

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Oggetti personali d'uso

Per oggetti personali d'uso s'intendono:

1. gli abiti;
2. gli articoli da toilette;
3. gli oggetti d'ornamento;
4. gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti di immagini;
5. i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un numero adeguato di supporti di immagini;
6. le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di supporti filmati;
7. gli strumenti musicali portatili;
8. gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono;
9. i televisori portatili;
10. le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili;
11. i computer portatili con i rispettivi supporti di dati;
12. le carrozzelle;
13. le sedie a rotelle;
14. i cannocchiali e i binocoli;
15. gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili;
16. i telefoni cellulari; i cercapersone (pager);
17. gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpinista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motorizzati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak, ecc. (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre);
18. gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni, cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas, ecc.;
19. 2 armi da caccia o da sport, oppure 1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni;
20. gli altri beni di natura manifestamente personale.

Allegato 2
(art. 8 cpv. 2)

Modifiche concernenti il diritto previgente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 luglio 1926⁶ della legge sulle dogane

Art. 9a cpv. 1 lett. a e 11

Abrogati

Art. 111 cpv. 7 secondo periodo

⁷ ... La franchigia doganale per gli effetti da viaggio è disciplinata nell'articolo 2 dell'ordinanza del 30 gennaio 2002⁷ sul traffico viaggiatori.

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sulle importazioni agricole

Art. 24 Traffico viaggiatori

Nel traffico viaggiatori i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.

Art. 26 Traffico viaggiatori

¹ Nel traffico viaggiatori l'importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

- a. senza PGI nelle quantità di cui all'allegato 5 e
- b. all'ADC senza computo nel contingente nelle quantità di cui all'allegato 6.

² L'articolo 5 dell'ordinanza del 30 gennaio 2002⁹ sul traffico viaggiatori non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente.

Allegato 5 Titolo

Eccezioni all'obbligo di detenere un permesso generale d'importazione per importazioni private nel traffico viaggiatori

⁶ RS 631.01

⁷ RS 631.251.1; RU 2002 328

⁸ RS 916.01

⁹ RS 631.251.1; RU 2002 328

Allegato 6
(art. 26)

Importazioni di merci per uso privato nel traffico viaggiatori

Quantitativi ammessi all'importazione per giorno e persona in kg lordi o litri

| Prodotto | Ammissione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) | |
|---|--|---------|
| | Quantitativo massimo | |
| Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | complessivamente | 0,5 kg |
| Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi | complessivamente | 3,5 kg |
| Burro e crema di latte | complessivamente | 1,0 kg |
| Latte e altri prodotti a base di latte | complessivamente | 5,0 kg |
| Uova di volatili, in guscio | | 2,5 kg |
| Fiori recisi, freschi | | 20,0 kg |
| Ortaggi, freschi o congelati | | 20,0 kg |
| Frutta fresca | | 20,0 kg |
| Prodotti a base di patate | complessivamente | 2,5 kg |
| Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso | | 20,0 kg |
| Uve per la torchiatura | | 20,0 kg |
| Succhi di mele, di pere e d'uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere | complessivamente | 3,0 l |
| Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni | complessivamente | 20,0 l |

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.